

# ISCRIZIONI per l'anno scolastico a.s. 2019/2020

**Iscrizioni alla scuola dell'infanzia** - Sono escluse dalla procedura on line, pertanto l'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata a domanda presso gli uffici di Segreteria secondo il calendario indicato nella circolare alle famiglie.

**Iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di I °** - Le iscrizioni dovranno essere effettuate **esclusivamente on line, a partire** dalle ore 8:00 del giorno **7 gennaio 2019**  
**Il termine di scadenza** è fissato alle ore 20:00 del giorno **31 gennaio 2019**

- **Prima dell'iscrizione** le famiglie dovranno **registrarsi** sul sito [www.iscrizioni.istruzione.it](http://www.iscrizioni.istruzione.it), (link sul sito dell'Istituto – menù laterale a destra) inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti.

**La funzione di registrazione** sarà attiva a partire **dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018, con anticipo rispetto all'apertura delle procedure di iscrizione on line** (che sarà possibile a partire dal 7 gennaio 2019)

- La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall'indirizzo web [www.iscrizioni.istruzione.it](http://www.iscrizioni.istruzione.it) (link sul sito dell'Istituto – menù laterale a destra).

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione, nella quale i genitori possono indicare, in subordine rispetto all'istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento, ciò in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili.

Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande e in subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza, offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica, previo appuntamento telefonico.

Il modulo di domanda *on line* recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 *ter* e 337 *quater*2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, che sotto si riportano.

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato d.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

## **Art. 316 co. 1 c.c.**

### **Responsabilità genitoriale.**

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

## **Art. 337- *ter* co. 3 c.c.**

### **Provvedimenti riguardo ai figli.**

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

**Art. 337-quater co. 3 c.c.**

**Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.**

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

### **Accoglienza e inclusione**

Le iscrizioni

- degli alunni con disabilità
- degli alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA)

dovranno essere perfezionate con **la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa certificazione**, comprensiva della diagnosi funzionale (nel primo caso), della diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 (nel secondo caso).

### **Insegnamento Religione Cattolica**

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta **per l'anno successivo** su iniziativa degli interessati.